



## **TRIBUNALE DI PESARO**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 133 2024 avviato su domanda di

LUCA CAVALLARI

con avv. P. Baliani

***RICORRENTE***

ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

Luca Cavallari presentava ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva il pagamento - saldate le spese in prededuzione di procedura – in misura integrale (anche grazie a finanza esterna) dei creditori ipotecari (i mutui sono attualmente in regolare ammortamento) e di quelli privilegiati, e nella misura del 13,82% del credito chirografario. Il tutto per euro 25.336,39 in 7 anni, secondo lo schema allegato al ricorso.

Stante la completezza documentale della richiesta ai sensi dell'art. 67 co. 2 cod. crisi, veniva emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. Merati alle comunicazioni previste onde attivare il contraddittorio con i creditori.

L'Occ provvedeva all'incombente, come dalla stessa attestato.

Nessuno dei creditori presentava osservazioni.

Pacifica risulta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento stante l'ammontare dei debiti gravanti sul richiedente (circa 200 mila euro), l'assenza di beni mobili o immobili in grado di tacitare le pretese creditorie e un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.800,00 mensili.

La parte ricorrente pare inoltre rispondere alla definizione di consumatore fornita dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi, non avendo mai svolto attività imprenditoriale, e non sono ravvisabili le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi.

Non si rilevano, pertanto – stante anche il silenzio dei creditori – profili tali da condurre alla reiezione della proposta, così come illustrata ed accompagnata dalla relazione dell'Occ cui si rimanda.

p.q.m.

(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da Luca Cavallari;

(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'Occ, pubblicata sul sito del Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'Occ, venga comunicata ai creditori;

(-) dispone che l'Occ vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, resolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;

(-) dispone che l'Occ – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;

(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;

(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Occ e al ricorrente.

(-) dichiara chiusa la procedura.

Pesaro, il 29.04.2025

Il Giudice